



Decreto
n. 22
22

TRIBUNALE DI SIENA

Sezione civile

Ufficio Fallimenti e Procedure Concorsuali

Il Giudice Delegato di concerto con il Presidente del Tribunale,
preso atto delle disposizioni contenute nel D.L. 18/2020, convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020 ed ulteriormente modificato dall'art. 3 D.L. n. 28/2020, relative alle misure da adottare negli uffici giudiziari per il contenimento della diffusione del virus COVID-19;
viste le linee guida contenute nel Decreto del Presidente del Tribunale VT n. 8 emesso in data 05.05.2020, avente ad oggetto disposizioni organizzative per lo svolgimento dell'attività giudiziaria dal 12.5.2020 al 31.7.2020;
rilevato che con decreto emesso in data 19.03.2020 sono stati revocati gli esperimenti di vendita fissati tra il 09/03/2020 ed il 31/05/2020 ed è stata prevista la sospensione delle attività connesse alla gestione delle procedure concorsuali e prive del carattere dell'urgenza implicanti assembramenti di persone variamente coinvolte nell'attività giudiziaria e spostamenti di persone, sino a nuova disposizione (visite, operazioni di stima presso gli immobili, inventari fallimentari ecc.);
ritenuta la necessità, avuto riguardo alla normativa di tutela della salute e di contenimento e contrasto del diffondersi del virus COVID-19 e alla fase in essere, di adottare misure idonee a contrastare l'emergenza epidemiologica e a contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, evitando assembramenti e contatti ravvicinati di persone e, al contempo, consentendo una parziale e progressiva ripresa delle attività sinora sospese;
richiamato integralmente il Decreto del Presidente del Tribunale VT n. 8 emesso in data 05.05.2020, avente ad oggetto disposizioni organizzative per lo svolgimento dell'attività giudiziaria dal 12.5.2020 al 31.7.2020;
rilevato che nel suindicato decreto è stato disposto che *“sarà rinviato a data successiva al 30.06.2020 l'accesso ai locali gestiti dall'IVG per prendere visione dei beni nell'ambito delle procedure di esecuzione mobiliare, apparendo prevalente rispetto ad ogni altra esigenza la necessità di tutelare la salute pubblica. A partire dal g. 1.7.2020 potranno riprendere gli accessi con il rispetto, da parte di tutti, delle misure precauzionali vigenti per impedire il contagio (...)*
L'esperto stimatore, sino alla data del 30 giugno 2020, sarà esonerato dallo svolgimento di

qualsiasi attività di accesso ai pubblici uffici e presso il cespite staggito, salvo che la presenza sia necessaria e indifferibile, unitamente a quella del custode. Analoghe cautele saranno adottate per le attività del custode giudiziario che, al pari dell'esperto stimatore, svolgerà solo quelle attività suscettibili di svolgimento da remoto. Saranno rinviate a data successiva al 30.06.2020 le visite di potenziali offerenti presso i cespiti pignorati, salvo che nelle ipotesi di pericolo di danni a persone o cose o di danneggiamento della consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti; a partire dal 1.7.2020 il custode sarà tenuto ad assicurare il rispetto delle misure precauzionali vigenti per impedire il contagio" (v. punto 1.8);

ritenuto che le suddette previsioni debbano trovare applicazione anche nell'ambito delle procedure concorsuali, sussistendo ragioni del tutto analoghe di tutela della salute pubblica e delle persone variamente coinvolte nell'attività giudiziaria;

rilevato che, ai fini del regolare svolgimento degli esperimenti di vendita, nell'ambito delle procedure di liquidazione concorsuale, debba essere assicurata la più ampia informazione e partecipazione degli interessati e che detta esigenza sia allo stato impedita dalla sospensione sino al 30.06.2020 delle visite presso i beni oggetto di vendita e dalle limitazioni degli spostamenti sul territorio nazionale, tuttora in essere;

osservato, altresì, che l'attuale situazione di emergenza sanitaria è idonea, altresì, a determinare condizionamenti del mercato;

rilevato, infine, che l'art. 83 del D.L. 17.03.2020 n. 18, convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020 ed ulteriormente modificato dall'art. 3 D.L. n. 28/2020, ha disposto la sospensione di tutti i termini procedurali sino all'11.05.2020, ivi compresi i termini per gli adempimenti connessi alle vendite endo-fallimentare (ad esempio, termini per pubblicazione in pvp degli avvisi di vendita), precisando che *"ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo e quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto"*;

ritenuto che, di conseguenza, debbano essere revocati tutti gli esperimenti di vendita, già oggetto di autorizzazione da parte del G.D., fissati sino al 31.07.2020, salvo che sussistano ragioni di urgenza da segnalare mediante apposita istanza al G.D. (beni deperibili, offerte irrevocabili di acquisto in scadenza, ecc.);

rilevato che occorre regolamentare la ripresa degli esperimenti di vendita, prevedendo tempi e modalità idonei a consentire, da un lato, la più ampia partecipazione di potenziali interessati, anche

a fronte di possibili ulteriori misure limitative degli spostamenti e dei contatti interpersonali, e, dall'altro, a garantire la tutela della salute pubblica;

ritenuto che, stanti le esigenze suesposte, debbano essere preferite le vendite con modalità telematiche, in forma mista, in quanto maggiormente idonee a consentire la più ampia partecipazione di potenziali interessati, limitando al contempo gli spostamenti e gli assembramenti di persone;

rilevato che deve inoltre essere disciplinato lo svolgimento delle operazioni di inventario fallimentare sino al 31.07.2020, avuto riguardo alla persistente presenza ridotta del personale di cancelleria e alla necessità di garantire lo smaltimento del lavoro arretrato da parte della cancelleria a seguito del periodo di c.d. presidio minimo, nonché considerate le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte del personale amministrativo disciplinate dalla Dirigenza Amministrativa e dal Ministero della Giustizia, con apposite circolari;

rilevato che ai sensi dell'art. 87 L.F. l'inventario fallimentare è un atto del Curatore, quale pubblico ufficiale, da effettuarsi nel più breve tempo possibile e che le funzioni rimesse al cancelliere sono di mera assistenza alla verbalizzazione delle attività compiute dal Curatore;

ritenuto che, stante quanto sopra, sino al 31.07.2020 i curatori, su autorizzazione del G.D. a seguito di istanza, potranno provvedere alle operazioni di inventario, coadiuvati dagli stimatori nominati, senza l'assistenza del cancelliere;

P.Q.M.

dispone quanto segue:

- 1) sono revocati tutti gli esperimenti di vendita fissati tra il 01/06/2020 ed il 31/07/2020, non aventi carattere di urgenza, mandando al Curatore/Commissario/Liquidatore Giudiziale, ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'avviso di vendita, sui siti già utilizzati per la pubblicità e sul PVP, specificando nella motivazione "vendita revocata d'ufficio";
- 2) i professionisti, i gestori se incaricati delle vendite e la cancelleria non accetteranno più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto e non consentiranno di effettuare offerte telematiche;
- 3) la cancelleria e i professionisti sono autorizzati a trattenere le buste già depositate e a provvedere su richiesta dei depositanti alla restituzione delle offerte cauzionate, previo appuntamento e con modalità tali da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali

igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica, adottando le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata;

4) in relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, l'avviso deve intendersi revocato;

5) sono sospesi sino al 30.06.2020 gli accessi per le visite e le stime presso gli immobili per qualunque ragione, non aventi carattere di urgenza e in particolare:

- è rinviato a data successiva al 30.06.2020 l'accesso da parte di potenziali interessati ai locali ove sono custoditi beni mobili per prenderne visione nell'ambito delle procedure concorsuali, apparendo prevalente rispetto ad ogni altra esigenza la necessità di tutelare la salute pubblica; a partire dal giorno 01.07.2020 potranno riprendere gli accessi con il rispetto, da parte di tutti, delle misure precauzionali vigenti per impedire il contagio;

- gli stimatori, sino alla data del 30.06.2020, sono esonerati dallo svolgimento di qualsiasi attività di accesso ai pubblici uffici e presso i cespiti, salvo che la presenza sia necessaria e indifferibile, unitamente a quella del curatore/liquidatore/custode del cespite;

- sono rinviate a data successiva al 30.06.2020 le visite di potenziali offerenti presso i cespiti oggetto di liquidazione nell'ambito di una procedura concorsuali e gli accessi da parte dei professionisti nominati salvo che nelle ipotesi di pericolo di danni a persone o cose o di danneggiamento della consistenza materiale del cespite; a partire dal 01.07.2020 il curatore/liquidatore/custode e le società ausiliarie eventualmente incaricare saranno tenuti ad assicurare il rispetto delle misure precauzionali vigenti per impedire il contagio.

6) gli esperimenti di vendita potranno essere riprogrammati da parte dei professionisti, prevedendo per le operazioni di vendita una data successiva al 15.09.2020 e previa adozione sino al 31.12.2020, salva diversa disposizione, delle seguenti modalità:

- le vendite dovranno avvenire con modalità telematiche, preferibilmente nella forma mista, al fine di garantire la più ampia partecipazione dei potenziali offerenti tenendo conto delle specificità di ogni singola procedura, con integrazione e modifica del programma di liquidazione in ragione delle novità di cui alla presente circolare, salvo che non sussistano esigenze contrarie da motivarsi con apposita istanza e, se del caso, a seguito di un confronto con il Giudice delegato;

- dovrà essere assicurata ai fini dell'autorizzazione dell'esperimento di vendita, quale atto conforme al programma di liquidazione da parte del G.D., la possibilità per i potenziali interessati di effettuare le visite presso i cespiti nel rispetto delle misure precauzionali vigenti per impedire il contagio;

- per le aste in forma mista dovrà essere prevista la disponibilità di locali idonei a garantire lo svolgimento delle operazioni di vendita alla presenza di plurimi potenziali offerenti in condizioni di sicurezza e di adeguato distanziamento interpersonale;
- nelle procedure di vendita competitiva, disposte ai sensi dell'art. 107 comma 1 L.F., è esclusa la possibilità di prevedere negli avvisi di vendita il deposito delle domande di partecipazione alla vendita presso la cancelleria fallimentare;
- le buste dovranno essere depositate esclusivamente presso lo studio del curatore, quale pubblico ufficiale deputato a ricevere e custodire le offerte, a sua cura e sotto la relativa responsabilità;
- per la consegna delle offerte non dovranno essere previsti limiti temporali tali da ostacolare la partecipazione alla gara da parte di potenziali interessati;

7) i curatori e i commissari giudiziali, previa autorizzazione da parte del G.D., sino al 31.07.2020 potranno provvedere alle operazioni di inventario, coadiuvati dagli stimatori nominati, senza l'assistenza del cancelliere;

8) i depositi di qualsiasi atto da parte di curatori, commissari, liquidatori giudiziali o professionisti incaricati nell'ambito di procedure di composizione della crisi da sovra-indebitamento devono avvenire esclusivamente in via telematica e gli accessi alla cancelleria previo appuntamento;

9) i ricevimenti con i Curatori, Commissari e Liquidatori giudiziali presso il Tribunale, previo appuntamento da concordare a mezzo mail, saranno tenuti mediante videoconferenza con l'applicativo *Teams* con accesso all'aula virtuale del Giudice Delegato.

Si comunichi all'Ordine degli Avvocati di Siena e all'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena.

Si provveda alla pubblicazione sul sito del Tribunale di Siena.

Si comunichi ai Curatori, Commissari, Liquidatori giudiziali e ai professionisti incaricati nell'ambito di procedure di composizione della crisi da sovra-indebitamento mediante inserimento a cura della cancelleria fallimentare all'interno dei singoli fascicoli attinenti alle procedure concorsuali.

Siena, 01.06.2020

Il Giudice Delegato

dott.ssa Valentina Lisi



Il Presidente

Dott. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone

